



Rep. n°

CONTRATTO SERVIZIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Corpo di Polizia Locale di Palmi (RC).

Tra il Dr.Francesco MANAGO', nato a Reggio Calabria il 04.07.1969, Capo Area 6^ Vigilanza - Protezione Civile, domiciliato per la carica presso il Comune di Palmi in P.zza Municipio s.n.c., il quale interviene in nome e per conto del Comune di Palmi (denominato di seguito "Comune") - Cod. Fiscale 82000650802 e il Dr.Davide MINNITI, nato a Palmi (RC) il 28.03.1984, quale rappresentante legale della società in house Piana Palmi Multiservizi S.p.A. (denominata di seguito "concessionario"), il quale interviene in nome e per conto della stessa azienda, con sede in Palmi alla Contrada Pignara, cod. fiscale 02000990800,

P R E M E S S O

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n°86 del 16.12.2020 è stata effettuata la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n.100 e approvazione della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione", disponendo il mantenimento della partecipazione (100%) nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n. 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

con deliberazione del Consiglio Comunale n° 102 del 30/12/2019 è stato approvato il nuovo Statuto della P.P.M. S.p.A., successivamente approvato con verbale dell'Assemblea straordinaria della medesima Società in data 29/01/2020, Rep. n° 61088, registrato a Palmi il 30/01/2020, al n. 296 S.1T con la deliberazione n°19 del 22.01.2014 l'organo consiliare ha stabilito che il modulo organizzativo configurabile nella fattispecie in argomento tra la società in house e l'Amministrazione deve essere quello della convenzione (*rectius*: contratto) di natura civilistica, nello specifico con un "contratto di servizio" (cfr. il parere Consiglio di Stato citato n.525/2003) e che la durata degli affidamenti dei servizi è orientativamente fissata in 3 (tre) anni, con facoltà dell'Amministrazione di procedere con la conferma alla fine del 3° anno, salvo recesso motivato senza indennizzo, risarcimento o ristori per il periodo di affidamento non effettuato e salvo interventi legislativi che incidano sulle società partecipate e sugli stessi affidamenti in house

PRESO ATTO

- che il "**servizio di gestione delle aree di sosta**", di competenza dell'6^ Area Vigilanza, è scaduto il 27.06.2020 ed è stato oggetto di una proroga di 6 (sei) mesi disposta con Delibera di G.C. nr.178 del 29.06.2020;
- che tale servizio è compreso tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, intendendo per servizio pubblico locale avente rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale (SIEG), quello che "a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» [...] b) fornisce prestazioni considerate

necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni". A suffragare tale concetto vi è ampia dottrina nonché una vasta gamma di pareri forniti dall'Antitrust (Pareri AGCM: AS542 – AS554 – AS618 – AS642 – AS681- AS740), e dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania Sez. I 30 aprile 2003, n. 4203);

- che con **deliberazione di C.C. nr. _____ del _____**, l'Amministrazione Comunale, sulla scorta del combinato disposto degli artt.5 e 192 del D.Lgs 50/2016 – Codice degli Appalti con gli artt.4 e 16 del D.Lgs 175/2016 – Testo Unico sulle Società Partecipate, ha proceduto ad affidare in concessione alla P.P.M. S.p.A., per **anni 3 (tre)**, il servizio di gestione delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento di cui al Piano Parcheggi approvato con Delibera di G.C. nr.178 del 29.06.2020;

- che il modulo organizzativo configurabile nella fattispecie in argomento tra la società *in house* e l'Amministrazione, deve essere regolato con una convenzione (*rectius* contratto) di natura civilistica, nello specifico con un "contratto di servizio" (vds. parere Consiglio di Stato citato n. 525/2003);

RITENUTO

- di procedere alla stipula di un nuovo contratto di servizio disciplinante i reciproci diritti ed obblighi tra il Comune e il Concessionario, inerenti l'affidamento del servizio. La giurisprudenza ha avuto modo di rimarcare la necessaria stipula del contratto di servizio, non ritenendo sufficiente la mera deliberazione dell'organo dell'ente pubblico che abbia autorizzato l'affidamento del servizio; tale deliberazione, mero atto interno e preparatorio del negozio avente come destinatario l'organo legittimato ad

esprimerne la volontà all'esterno, deve tradursi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal quale possano desumersi le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi (Consiglio di Stato sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444);

V I S T A

- la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) redatta dal Responsabile dell'Area 6[^] Polizia Locale e Protezione Civile;

V I S T O

- che l'articolo 7 comma 1 lettera f) del Codice della Strada prevede che i Comuni possono stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza la custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe";
- che la Giunta Comunale, con Delibera di G.C. nr.178 del 29.06.2020, ha approvato il nuovo "Piano Parcheggi", ai sensi del suddetto disposto normativo;

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

1. Il Comune di Palmi impone al Concessionario il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, quali la sicurezza della circolazione stradale, lo snellimento ed il decongestionamento del traffico urbano derivante dalla

sosta selvaggia, una maggiore fluidità nella circolazione viaria.

2. Il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio efficiente e moderno in un contesto urbano armonico ed ordinato.
3. Il costo per l'utente dovrà essere in linea con le tariffazioni nazionali applicate in enti delle medesime dimensioni e con caratteristiche simili al Comune di Palmi, sulla base di quanto annualmente approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il Comune di Palmi, come sopra rappresentato, dà e concede alla P.P.M. S.p.A., che a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore accetta, il servizio di gestione della sosta a pagamento negli stalli di sosta specificatamente individuati sul territorio comunale in forza del Piano Parcheggi approvato con Delibera di G.C. nr.178 del 29.06.2020, il quale prevede:

In città:

- Nr.686 stalli "blu" a pagamento,
- Nr.972 stalli "bianchi" con sosta gratuita;
- Nr.94 stalli "gialli" riservati a particolari categorie (ampliabili);
- Nr.52 stalli con sosta limitata (disco orario);

Zona mare (dal 15 giugno al 15 settembre):

- Nr.330 stalli "blu" a pagamento,
- Nr.330 stalli "bianchi" con sosta gratuita;
- Nr.15 stalli "gialli" riservati a particolari categorie (ampliabili).

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata della concessione è fissata in **3 (tre) anni**, salvo recesso motivato senza indennizzo, risarcimento o ristori per il periodo di concessione non effettuato e salvo interventi legislativi che incidano sulle società partecipate e sugli affidamenti in house.
2. Il servizio avrà decorrenza dalla data di registrazione del presente contratto di servizio nelle forme di legge.
3. Allo scadere del presente contratto il Concessionario è tenuto comunque a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni di quello in scadenza, fino ad intervenuto atto formale che determini la prosecuzione del rapporto ovvero all'inizio del servizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.

ART. 4 - OBIETTIVI E STANDARD

1. Il Comune e la società concessionaria, perseguono il recupero di efficienza gestionale nell'erogazione dei servizi. Gli interventi specifici verranno espletati autonomamente dalla società, secondo le modalità di erogazione e nel rispetto degli obiettivi di miglioramento del livello del servizio, nonché degli indirizzi comunali recepiti nella descrizione dei servizi stessi.
2. Il Concessionario si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi ispiratori, contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, che di seguito si riassumono e che costituiscono i fondamenti della "Carta dei Servizi":
 - Eguaglianza L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utente e servizio pubblico e

l'accesso al servizio pubblico devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va, inoltre, garantita la parità di trattamento, a uguale condizione di servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia tra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare la P.P.M. è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

- Imparzialità La P.P.M. ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.
- Continuità L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore, deve essere, continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi, la P.P.M. deve adottare misure volte ad arrecare agli

utenti il minore disagio possibile.

- Partecipazione La partecipazione, del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'Azienda. L'utente ha il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso della P.P.M.. Detto diritto di accesso è regolato dalle modalità previste dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.. la P.P.M. assicura agli utenti serviti ogni informazione relativa alle modalità di esecuzione del servizio erogato e in particolare rende noto le condizioni tecniche economiche per l'esecuzione dei servizi erogati in ossequio alle norme in materia di trasparenza della p.a la P.P.M. acquisisce in tal senso, periodicamente, la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.
- Efficienza Efficacia ed Economicità Il servizio pubblico deve essere eseguito in modo tale da garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

ART. 5 – GESTIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ORDINARIO

1. La sosta a pagamento sarà in vigore nelle aree individuate dall'amministrazione comunale, negli orari e con le tariffe stabilite a norma del successivo art.6.
2. La sosta sarà consentita, nelle aree delimitate da apposita segnaletica conforme alle norme del D.Lgs 285/1992 "Nuovo codice della strada", ad

autoveicoli privati o comunque destinati al servizio privato che non superino le dimensioni standard; potranno essere previste altresì aree di sosta destinate a categorie di veicoli diverse dalle auto, purché esse siano contrassegnate da idonea segnaletica.

3. I veicoli con dimensioni eccezionali potranno sostare negli stalli solo qualora la loro larghezza non sia di ostacolo alla circolazione e sono tenuti a corrispondere l'importo orario in relazione al numero di stalli occupati.
4. I veicoli di servizio di emergenza e soccorso, FF.OO., Polizie Locali, Protezione Civile, Autorità Giudiziaria (queste ultime munite di apposito *pass* rilasciato dal Comandante della Polizia Locale), sono esentati dal pagamento delle tariffe.
5. Altre eventuali agevolazioni o esenzioni dovranno essere stabilite dalla Giunta Comunale di concerto con il Concessionario.
6. Il servizio di gestione della sosta a pagamento sarà effettuato senza la custodia del veicolo.
7. La P.P.M. S.p.A., a proprie cure e spese, dovrà installare e mantenere in perfetta efficienza idonea segnaletica verticale riportante la ragione sociale dell'affidatario, l'orario ed i giorni di vigenza della tariffazione della sosta e le tariffe in vigore. Tale segnaletica dovrà essere esposta in posizione ben visibile all'utenza ed essere conforme alle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione.
8. La P.P.M. S.p.a., a proprie cura e spese, dovrà provvedere a delimitare gli stalli di sosta a pagamento con strisce di colore azzurro e di cm.12 di larghezza. Le aree adibite a parcheggio a pagamento nei giorni nelle ore in cui non è in vigore la tariffazione dovranno rimanere libere e disponibili

alla sosta gratuita di tutti veicoli.

9. Per il pagamento della sosta la società dovrà provvedere all'acquisto di parcometri a norma di legge (che prevedano l'inserimento delle targhe), che andranno ad incrementare quelli già esistenti (da 13 a 25 pezzi), e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, nonché al loro eventuale trasferimento in nuove posizioni indicate dall'Amministrazione Comunale.
10. La società si impegna ad incrementare i punti vendita sul territorio di schede pre-pagate, che potranno essere vendute anche dal personale dipendente addetto al controllo.
11. La società si impegna a prevedere la possibilità di utilizzo delle moderne applicazioni per palmari e cellulari per il pagamento della sosta.
12. La società potrà stipulare accordi e convenzioni con categorie di cittadini, con associazioni di categoria e con Enti pubblici e privati per agevolazioni sulle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. E' altresì affidata alla Società l'operazione di emissione dei permessi agli aventi diritto individuati dall'Amministrazione e di sottoscrizione degli abbonamenti.

ART. 5 BIS – GESTIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

AGGIUNTIVO DI CUI ALL'OFFERTA TECNICA

1. La società dovrà provvedere alla realizzazione integrale e completa del suddetto Piano Parcheggio mediante proprio personale specializzato, alla cura e manutenzione della segnaletica stradale sulle aree in concessione per tutta la durata del contratto.
2. La società si impegna ad acquistare, su direttive della Polizia Locale, i prontuari e gli stampati necessari per l'accertamento delle infrazioni da

consegnare agli Ausiliari del Traffico.

ART. 6 - TARIFFE, ORARI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI

1. Il sistema tariffario da applicare, gli orari e i giorni in cui è in vigore la sosta a pagamento, i soggetti esentati dal pagamento con o senza preventiva autorizzazione, saranno fissati annualmente, sentito il concessionario, sulla base di apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il Concessionario gestirà il servizio osservando l'orario, le tariffe e le norme di ammissione deliberate dal Comune.
3. Il Comune si riserva, anche in corso di validità della Convenzione, di apportare variazioni all'orario che saranno applicate dalla società concessionaria non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica dei provvedimenti.

ART. 7 - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI TEMPORANEE DEL SERVIZIO

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per esigenze di interesse pubblico o per lavori stradali di natura straordinaria, disporre a favore proprio o di altri Enti o persone, delle aree e dei parcheggi oggetto della presente convenzione senza che la società concessionaria possa rivendicare alcunché.
2. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dalla società concessionaria.
3. La società concessionaria garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione del servizio minimo previsto, secondo quanto stabilito dalla Legge 12/06/1990 n.146 e dagli accordi sindacali stipulati in sede nazionale e locale.

ART. 8 - AUSIARI DEL TRAFFICO

1. Il Concessionario espletterà, mediante i propri dipendenti nominati Ausiliari del Traffico ai sensi dell'art.17 comma 132 Legge 127/97 e dell'art. 68 Legge 488/2000 e ss.mm.ii., le attività di accertamento in materia di violazioni nelle aree destinate alla sosta a pagamento ed in quelle limitrofe, poste al servizio di quelle a pagamento che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario per consentire le manovre che ne consentano in concreto l'utilizzo da parte degli utenti.
2. La società si impegna a garantire un incremento del personale Ausiliario del Traffico in numero tale da poter gestire le maggiori aree in concessione almeno su due turni giornalieri, ricorrendo anche all'ausilio di assunzioni stagionali per far fronte alle particolari esigenze del periodo estivo.
3. Gli Ausiliari del Traffico sanzioneranno le condotte vietate ai sensi del D.Lgs 285/1992 "C.d.S." e comunque secondo le indicazioni di dettaglio fornite dal Comando di Polizia Locale, dal quale avranno una "dipendenza funzionale e di coordinamento".
4. Le parti concordano che:
 - l'attività suddetta è funzionale allo sviluppo di una regolare e proficua gestione del servizio affidato al fine di ridurre progressivamente l'evasione della tariffa;
 - le spese necessarie per l'attività di accertamento (verbali numerati progressivamente e modulistica) sono a carico del concessionario mentre le fasi successive di notifica e riscossione, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e le relative prestazioni saranno

assicurate dal Comando di Polizia Locale, con l'eventuale collaborazione

del personale della P.P.M. S.p.A. ;

- in ogni caso è esclusa la riscossione diretta delle sanzioni da parte degli Ausiliari del Traffico.

5. L'incarico dovrà essere svolto dalla P.P.M. S.p.A. con la propria organizzazione d'impresa, con il proprio personale dipendente ed a proprio esclusivo rischio nelle varie fasi d'intervento.

6. Il personale, durante lo svolgimento del servizio, dovrà mantenere un contegno corretto.

7. La P.P.M. S.p.A. si impegna a sanzionare e, se del caso sostituire, i dipendenti che non osserveranno una condotta irreprensibile.

8. Il personale impiegato in tale servizio sarà assoggettato al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013 nonché al "Codice di comportamento integrativo" del Comune di Palmi approvato con deliberazione della G.C. nr.300 del 17.12.2013; in tal senso le segnalazioni di violazioni dei doveri dei dipendenti pubblici o delle norme di comportamento provenienti dagli amministratori o dai funzionari responsabili del Comune affidante saranno impegnative per la società concessionaria.

9. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito di idonea uniforme o altro abbigliamento che lo renda riconoscibile quale "ausiliario del traffico"; la tipologia di vestiario dovrà essere concordata con il Comandante della Polizia Locale.

10. Il trattamento Giuridico- Economico dei dipendenti dovrà essere quello stabilito dai vigenti contratti di lavoro.

11. Il Concessionario provvederà a proprie cure e spese all'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia previdenziale ed infortunistica a favore degli addetti, tenendo l'Amministrazione Comunale indenne e sollevate da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

1. Sicurezza e igiene sul lavoro – piani di emergenza, evacuazione e pronto

soccorso: la società concessionaria si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Durante il periodo della concessione la società concessionaria dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria. Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per l'Ente per gli obblighi di cui al presente articolo;

2. Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro: la

società concessionaria risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con la concessione e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al Comune o a terzi nell'esercizio della medesima. Il Comune non assume nei confronti dei terzi alcuna forma di responsabilità relativa alla gestione dei parcheggi, sia essa di natura contrattuale (rapporti con fornitori, prestatori d'opera, istituti di credito o assicurativi, utenti del servizio, ecc.) che extracontrattuale (danni a terzi ecc.). La società concessionaria risponde direttamente verso il Comune, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale alle dipendenze del concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione. La società concessionaria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio;

3. **Obblighi contributivi:** Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente della società concessionaria sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile;

4. **Altre responsabilità e obblighi:** la società concessionaria è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza contenuti nel Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) e successive modifiche ed integrazioni. Le notizie relative all'attività oggetto della presente convenzione, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa in relazione o meno all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte dell'azienda o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi a da quelli contemplati nel presente atto. In ogni caso di inadempienza grave, determinata dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio, il Comune, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle

deduzioni dell'impresa, oltre a chiedere il risarcimento degli eventuali danni

e salvo l'applicazione di norme penali e/ o civili ove previsto, può risolvere

il contratto per fatto o colpa della società concessionaria.

ART. 10 - DIVIETO DI SUB- CONTRATTO

1. E' fatto divieto alla società concessionaria di cedere a terzi il servizio oggetto del presente contratto.

ART. 11 - RESPONSABILITA' CIVILE

1. L'eventuale responsabilità civile per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del parcheggio grava esclusivamente sull'affidatario.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici verso terzi, sono a carico della società aggiudicataria del servizio che ne è la sola responsabile. E' escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti del Comune di Palmi.

ART. 12 - CORRISPETTIVI

1. Per il servizio di gestione delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento non sono previsti corrispettivi ma la concessione consiste nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto, accompagnato da un prezzo che il Concessionario dovrà riconoscere, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso.
2. I proventi per le infrazioni relative alla sosta in assenza di pagamento (art.7 comma 1 e 14 C.d.S.) elevate dal personale dipendente della società concessionaria nelle aree in concessione, andranno interamente al Comune

di Palmi, costituendo esse fondo vincolato ex art.208 D.Lgs 285/1992

“Nuovo codice della strada”.

3. Nei casi di sosta prolungata oltre l'orario indicato sul ticket, tale mancanza può intendersi come inadempienza contrattuale e, in quanto tale, la relativa evasione potrà essere recuperata dal Concessionario secondo le procedure *jure privatorum* (art.17 comma 132 secondo periodo legge 127/1997 – vds Circolare MIT prot.25783 del 22.03.2010).

4. Gli incassi derivanti dalla gestione delle aree in concessione (stalli di sosta), posti auto, nonché quanto derivante dall'attività di recupero crediti per evasioni tariffarie e mancati pagamenti sono di esclusiva spettanza del Concessionario.

5. La gestione degli stalli di sosta in concessione, anche in vigenza di aree mercatali o fieristiche, resta di esclusiva spettanza del Concessionario; il Concessionario dovrà però cooperare con il competente settore comunale sotto l'aspetto organizzativo e logistico delle aree fieristiche e/o mercatali.

6. La società, fermo restando il pieno sfruttamento degli incassi derivanti dalle aree di parcheggio in concessione, riconoscerà all'ente una percentuale del **8%** sui ricavi.

7. Il Concessionario si impegna, in tal senso, a fornire al Servizio Finanziario dell'ente una rendicontazione annuale degli incassi sui quali saranno applicate le percentuali che dovranno essere versate al Comune quale corrispettivo.

8. E' facoltà del Comune operare verifiche sulla rispondenza della predetta rendicontazione fornita dal Concessionario.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'eventuale mancato rispetto da parte della società concessionaria delle condizioni riportate negli articoli precedenti comporterà la facoltà della controparte di ottenere la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 cod.civ.
2. La mancata realizzazione del nuovo Piano Parcheggio entro 4 (quattro) mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio, per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario, previa contestazione allo stesso, comporterà la risoluzione del contratto per inadempienza e lo stesso Concessionario non avrà nulla da pretendere.
3. Il Comune è tenuto a contestare per iscritto con lettera raccomandata, alla società concessionaria le violazioni alle condizioni riportate negli articoli precedenti, dichiarando di avvalersi della clausola risolutiva. La società concessionaria entro i successivi 10 (dieci) giorni è tenuta a comunicare al Comune le motivazioni del non rispetto delle condizioni contrattuali. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi della presente, nel caso di inadempienza o ritardi dovuti ad applicazione di obblighi di legge o di atti aventi forma di legge e regolamenti emanati da ente statale e locale o a causa di "forza maggiore" nei casi di calamità naturali, rivolte, sabotaggi.
4. Le parti si impegnano a comunicare il verificarsi dei suddetti eventi per permettere l'assunzione dei provvedimenti del caso, compresa la risoluzione della concessione qualora la causa di forza maggiore impedisca la reciproca collaborazione per oltre 1 (uno) mese consecutivo. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anche prima

della scadenza naturale dello stesso, dandone comunicazione per iscritto

almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo lettera raccomandata A/R.

5. In caso di controversia sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, le parti si impegnano a tentare la composizione bonaria della lite. L'erogazione del servizio non potrà, in ogni caso, essere sospesa in pendenza della procedura di soluzione delle controversie.

ART. 14 - MONITORAGGIO

1. Le parti verificano congiuntamente il rispetto degli impegni contrattuali ed il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto.
2. Coerentemente con le formalità e le caratteristiche del presente contratto di servizio, oggetto del monitoraggio contrattuale è il complesso degli obiettivi, prestazioni ed impegni contenuti nello stesso.
3. La società concessionaria garantisce comunque al Comune la piena disponibilità di tutte le informazioni che il Comune stesso ritenga necessarie ai fini della verifica degli impegni previsti nella convenzione. Al termine di ciascun esercizio la P.P.M. s.p.a. elabora ed invia al Comune il rapporto annuale contenente tutti i dati consuntivi sugli obiettivi e gli impegni contrattuali, ai fini di consentirgli l'esercizio del controllo analogo.

ART. 15 - CONTROLLO E ADEMPIMENTI DELLA GESTIONE

1. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate, secondo le norme di legge, sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo che tecnico, nel rispetto dei criteri

di efficacia, efficienza ed economicità, esercitando sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La società concessionaria dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati del Comune dovessero compiere nell'esercizio di tale controllo e fornire tutte le notizie e i documenti richiesti dal Comune nel rispetto delle norme sulla privacy.

3. Il controllo sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti seguenti:

a rapporto annuale sull'esercizio entro il 31 gennaio dell'anno successivo nonché un flusso informativo costante e aggiornato per il monitoraggio del servizio (rendicontazione economico finanziaria e quali-quantitativa);

b verifiche interne inerenti la rispondenza dei servizi affidati con le previsioni contrattuali;

c indagini ed analisi esterne inerenti il livello del servizio all'utente;

d la corrispondenza degli standard di qualità contenuti nel contratto di servizio e nelle carte di qualità dei servizi, prevedendo standard specifici all'interno delle Carte dei servizi che devono indicare i diritti, anche di natura risarcitoria, degli utenti (art. 8 del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012).

4. Il Comune di si riserva, inoltre, di fornire alla società concessionaria direttive e/o disciplinari tecnici in relazione alle modalità di espletamento del servizio e di accertamento delle infrazioni al D.Lgs 285/1992 "Nuovo codice della strada".

5. E' fatto obbligo alla società concessionaria di svolgere una periodica registrazione della *customer satisfaction* attraverso l'effettuazione di sondaggi a campione esperiti dalla stessa società attraverso i sistemi maggiormente diffusi ovvero affidati ad idonei soggetti terzi, da eseguire attraverso la compilazione di appositi formulari da sottoporre ai cittadini/utenti che, oltre alla previsione di domande a risposta plurima, consentano l'espressione di sintetici giudizi circa il grado di soddisfazione per la qualità e per la quantità del servizio oggetto di valutazione e la proposta di suggerimenti concreti per il suo miglioramento.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

1. Le parti convengono di eleggere domicilio nelle proprie sedi legali. Ogni successiva variazione di domicilio dovrà essere comunicata con raccomandata A.R ..
2. Si conviene altresì, che ogni comunicazione avente rilevanza ai fini del presente contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano sottoscritta per ricevuta dall'altra parte, ovvero telefax al suindicato domicilio, ovvero posta elettronica certificata alle rispettive caselle istituzionali.

ART. 17- MODIFICHE CONVENZIONE

1. La presente convenzione potrà essere sempre modificata con atto sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'eventuale modifica dei corrispettivi dovrà essere sempre preventivamente approvata dal Comune con apposito atto deliberativo.

3. Il Contratto potrà essere modificato unilateralmente dal Comune a seguito del sopraggiungere di fatti nuovi e imprevisi che richiedano anche diverse modalità per il perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e qualità del servizio stesso.

ART. 18 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE E SPECIALE

1. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme generali e speciali di legge.

2. Il Committente, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, informa la ditta che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

3. Il presente contratto di servizio, previa lettura e conferma che il contenuto riproduce la volontà dei contraenti, viene sottoscritto dalle parti come innanzi costituite.

4. Il presente contratto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà (Determinazione A.V.C.P. nr.10 del 22 dicembre 2010).

ART. 18 - REGISTRAZIONE

1. In relazione all'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nel testo novellato dall'art.6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n.

179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il presente contratto è stipulato nella forma di scrittura privata.

2. In tal senso le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II - art. 1 lett.b) del DPR n. 131/1986. Si ha caso d'uso (art.6 DPR 131/1986) quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Per il Comune:

Per la P.P.M. S.p.A. :

Il Capo Area 6^

Il Legale Rappresentante